



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Camera dei Deputati
Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo)

**Memoria del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Avv. Saverio Valentino sullo schema di decreto legislativo recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1989 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione*” (421)**

Signor Presidente, onorevoli Deputate e Deputati,

Vi ringrazio per aver offerto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’opportunità di esprimere la propria opinione in merito allo schema di decreto legislativo recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1989 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione*”.

Il provvedimento normativo in esame, nel dare attuazione alla delega contenuta all’art. 20 della legge n. 132 del 2025, definisce in modo puntuale il quadro dei poteri e delle competenze in materia di intelligenza artificiale, sul presupposto che un coerente disegno amministrativo, che ponga al centro l’esigenza di favorire il dialogo e la cooperazione tra tutte le istituzioni coinvolte, risulta decisivo per assicurare il governo efficace dei sistemi di IA.

Al contempo, esso non manca di dedicare la necessaria attenzione al tema fondamentale della formazione, che viene declinato opportunamente in modo ampio, con misure volte a favorire l’utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA non soltanto da parte dei più giovani, ma anche da parte dei docenti, degli adulti, dei lavoratori e dei professionisti. In tale quadro, meritevole di particolare condivisione risulta la volontà di sostenere attraverso uno specifico

piano di formazione, lo sviluppo di competenze sull'uso dei *social media* e delle piattaforme digitali, al fine di fronteggiare l'emergenza educativa esistente, tutelare i minori nello spazio digitale e prevenire indesiderati fenomeni di dipendenze comportamentali.

L'Autorità, nell'esprimere vivo apprezzamento per le linee di intervento seguite e per l'articolato normativo in esame, ritiene utile richiamare il rilievo specifico che i sistemi di intelligenza artificiale rivestono per l'Istituzione, tenuto conto che anch'essa dispone di poteri di controllo nella materia *de qua* sia contrastando le pratiche commerciali scorrette poste in essere a detrimento dei consumatori sia assicurando il corretto funzionamento della dinamica competitiva nel mercato. In quest'ottica, merita di essere richiamata l'azione intrapresa più di recente dall'Autorità con riguardo ai servizi di intelligenza artificiale al fine di contrastarne l'uso distorto da parte delle imprese, laddove idoneo a incidere sul corretto svolgersi della dinamica competitiva oppure sulla libera scelta del consumatore.

Più specificamente, sul versante della tutela della concorrenza, assume rilievo l'istruttoria per un possibile abuso escludente avviata nel luglio 2025 in relazione alla disponibilità dei servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di messaggistica istantanea *WhatsApp*¹. L'Autorità ha disposto l'adozione di misure cautelari volte, *inter alia*, a ripristinare l'accesso a *WhatsApp* da parte delle imprese concorrenti di Meta AI che offrono servizi di AI *Chatbot*. *WhatsApp* può costituire, infatti, un canale di acquisizione privilegiato degli utenti di tali servizi, soprattutto per gli operatori nuovi entranti privi di punti di accesso consolidati.

In questo contesto, la preclusione dell'accesso a *WhatsApp* è apparsa idonea a compromettere rapidamente la capacità competitiva delle imprese che forniscono servizi e tecnologie di AI *Chatbot*, risultando particolarmente pregiudizievole per quelle che si stanno preparando a entrare nel mercato. Le medesime condotte sono state, a seguito di una stretta attività di collaborazione con la Commissione europea, oggetto di un intervento cautelare anche da parte di quest'ultima con riguardo al territorio degli altri Paesi dell'Unione.

L'istruttoria in ambito nazionale è stata chiusa nel maggio scorso a seguito dell'avvio del medesimo procedimento da parte della Commissione europea, che ha riassunto all'interno di un unico procedimento anche il procedimento di accertamento avviato dall'Autorità². In tale quadro, l'iniziativa italiana manifesta la sua importanza per aver fatto da apripista all'istruttoria della Commissione europea, e soprattutto da modello di tutela efficace e tempestiva della concorrenza nei mercati legati all'intelligenza artificiale.

Sul versante consumeristico, l'Autorità ha rivolto specifica attenzione al fenomeno delle c.d. allucinazioni, ovvero a situazioni in cui, a fronte di un dato *input* inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più *output* contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate.

¹ A576 *Meta AI*, provv. di avvio n. 31634 del 22 luglio 2025, in *Boll.* n. 30/2025.

² Secondo le regole di cooperazione dettate dal Reg. (CE) 1/2003, e in particolare, dall'art. 11, comma 6, l'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del medesimo Regolamento priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. Cfr. A576, *Meta AI*, provv. di chiusura n. 31971 del 19 maggio 2026, in *Boll.* n. 23/2026.

Emblematici, al riguardo, sono i procedimenti nei confronti di *Deepseek*, di *Mistral*, di *Nova*, tutti conclusi con impegni³.

Lo scorso giugno, inoltre, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per possibile pratica commerciale scorretta in relazione alle informazioni fornite sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio "Microsoft 365"⁴. Queste sarebbero state, in particolare, presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" era stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale "Copilot" e "Designer".

In un simile contesto, meritevole di specifica evidenziazione è anche la competenza attribuita all'Autorità in materia di esecuzione del *Digital Markets Act* ("DMA")⁵, il cui scopo - come noto - è quello di rendere i mercati digitali dell'UE più contendibili e più equi, cristallizzando in una serie di divieti normativi specifiche condotte poste in essere dai c.d. *gatekeeper*⁶.

Poiché l'*Artificial Intelligence Act* si interseca inevitabilmente con il *DMA*, l'Autorità, in qualità di autorità nazionale competente per l'esecuzione di quest'ultimo, appare destinata ad avere un ruolo significativo anche nel rilevare eventuali violazioni di regole sui mercati digitali da parte delle imprese attive nei segmenti dell'intelligenza artificiale.

Da ultimo, a conferma del rilievo centrale che le tematiche relative all'intelligenza artificiale rivestono nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, vale ricordare che durante la presidenza italiana del G7 nel 2024 l'Autorità ha ospitato a Roma il *G7 Concorrenza*, nel corso del quale al centro delle riflessioni e del confronto dei rappresentanti delle varie autorità sono state proprio le criticità per gli assetti concorrenziali dei mercati ad essa legati, tenuto conto dell'impatto trasformativo dell'IA sull'economia e sulla società.

Alla luce dei compiti di controllo che, per i profili di competenza, l'Autorità esercita sui servizi dell'intelligenza artificiale e in uno spirito di leale cooperazione, si ritiene utile formulare un'osservazione in merito all'attuale formulazione dell'art. 12 (*Comitato di coordinamento*) dello

³ PS12942 *DeepSeek - informativa su allucinazioni*, provv. n. 31784 del 16 dicembre 2025, in *Boll.* n. 1/2026; *MistralAI/Informativa su allucinazioni*, provv. n. 31864 del 16 febbraio 2026, in *Boll.* n. 10/2026; PS12973 *Nova AI Chatbox - Informativa su allucinazioni*, provv. n. 31935 del 21 aprile 2026, in *Boll.* n. 18/2026.

⁴ PS13129, *Microsoft attivazione non richiesta Co-pilot*, comunicato stampa del 26 giugno 2026, in www.agcm.it.

⁵ Cfr. la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* e, in particolare, l'articolo 18, "Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022". In base a tale disposizione, l'Autorità può prestare supporto alla Commissione europea (di seguito, "Commissione") con lo svolgimento di indagini preliminari ai sensi del *DMA*, pur restando in capo a quest'ultima, in via esclusiva, la competenza ad assumere la decisione ad esito dell'istruttoria.

⁶ Risale allo scorso giugno, in particolare, la decisione dell'Autorità di avviare un'indagine nei confronti di Apple in merito all'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal *DMA* cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Sulla base degli elementi a disposizione, l'Autorità ha ritenuto, in particolare, che i fornitori terzi di servizi *cloud consumer* potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple, dal momento che non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio *iCloud*. È stata la prima volta che l'Autorità ha esercitato i poteri previsti dall'articolo 38, par. 7, del *DMA*, avviando il procedimento in stretta cooperazione con la Commissione.

schema di decreto, adottato in attuazione all'art. 20 della legge n. 132 del 2025⁷, che ha istituito - come noto - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “*Comitato di coordinamento*”, composto dai direttori generali dell'Agid e dell'ACN e dal capo del dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza del Consiglio.

Detto art. 12 dispone, in particolare, che “*Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si tratti di questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei servizi digitali (...)*”.

Alla luce delle rilevanti attribuzioni esercitate dall'Autorità in materia e tenuto conto che l'art. 20, comma 3, della legge n. 132 del 2025 dispone che “*Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti*”, si rappresenta al legislatore l'opportunità di integrare l'articolato normativo in corso di esame, valorizzando maggiormente la partecipazione dell'Autorità alle diverse procedure di coordinamento previste.

In tale senso, si reputa particolarmente utile includere espressamente l'AGCM tra i partecipanti al Comitato di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1, dello schema di decreto nei casi in cui oggetto di discussione siano questioni che intersecano, direttamente o indirettamente, le sue competenze istituzionali. Si ritiene, infatti, che la tempestiva condivisione di dati e informazioni come pure l'aperto confronto su tematiche e questioni complesse e non sempre agevoli da decifrare possano giovare al miglior esercizio delle competenze di ciascuna autorità deputata a intervenire, a vario titolo, nel settore.

Nel ribadire, dunque, l'importanza di un pieno coinvolgimento dell'Autorità nelle procedure di coordinamento istituzionale ai fini della efficace supervisione di un settore in rapida trasformazione e, per questo, denso di rischi e di sfide per le autorità pubbliche, si ringrazia per l'attenzione.

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

⁷ Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*”.